



REACH - CLP - T. U.

**DECRETO LEG/VO 81/08 - TITOLO IX
CAPO I " PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI"
CAPO II "PROTEZIONE DA AGENTI
CANCEROGENI E MUTAGENI ":
LE IMPLICAZIONI DEL REACH E DEL CLP
NELL'AMBITO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
**1^ PARTE: LA GESTIONE DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO****



VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

LA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, NELLA SEDUTA DEL **28 NOVEMBRE 2012**, HA APPROVATO IL DOCUMENTO CON CUI SONO STATI INDIVIDUATI:

 **CRITERI**

 **STRUMENTI**

PER LA **VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO** AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. (TITOLO IX, CAPO I “PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI” E CAPO II “PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI”)

ALLA LUCE DELLE RICADUTE DEI REGOLAMENTI:

- N. 1907/2006 – REACH
- N. 1272/2008 – CLP;
- N. 453/2010 - SDS



VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

IL DOCUMENTO FORNISCE INDICAZIONI SUGLI:

- AGGIORNAMENTI;
- OBBLIGHI;
- PROCEDURE

CONSEQUENTI ALLE RICADUTE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP E 453/2010, SUL SISTEMA PREVENZIONISTICO DEFINITO DAL TESTO UNICO

I **REGOLAMENTI MODIFICANO** LE DIRETTIVE 67/548/CEE E 1999/45/CE (CHE VERRANNO ABROGATE DAL **1° GIUGNO 2015**) E, CONSEGUENTEMENTE I RISPETTIVI DECRETI LEGISLATIVI DI RECEPIMENTO (D.LGS. N. 52/1997 E S.M.I. E D.LGS. N. 65/2003 E S.M.I.) CHE COSTITUISCONO, **AD OGGI**, IN ITALIA RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA **CLASSIFICAZIONE** ED **ETICHETTATURA** RISPETTIVAMENTE DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI (DEFINITI “**MISCELE**” NEL REGOLAMENTO CLP).



I REGOLAMENTI REACH E CLP

- ✚ RAPPRESENTANO NORMATIVE DI PRODOTTO;
- ✚ NON SONO SOSTITUTIVE DEL T. U.

L'ELEMENTO DI **INTERAZIONE** FRA LE NORMATIVE **REACH, CLP E T. U.**

È LA **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

CON L'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO REACH, LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO CON L'**ESPOSIZIONE** AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI VIENE **STIMATA PRIMA** CHE LA SOSTANZA ARRIVI NELL'AMBIENTE DI LAVORO SULLA BASE DEL PRINCIPIO

“NO DATA NO MARKET”



PROCESSO VALUTATIVO

(proprietà pericolose dei prodotti, dati schede di sicurezza, quantità presenti, modalità di impiego, esposizione, . . .)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SALUTE

L'ATTIVITA' ESCLUDE LA PRESENZA DI:

CONCENTRAZIONI PERICOLOSE DI SOSTANZE INFIAMMABILI, FACILMENTE INFIAMMABILI, MATERIALI COMBUSTIBILI O COMBURENTI, DI FIAMME LIBERE O FONTI DI ACCENSIONE ED IL LUOGO DI LAVORO E' CLASSIFICATO A RISCHIO INCENDIO BASSO.

GIUSTIFICAZIONE CHE LA NATURA E L'ENTITA' DEI RISCHI NON RENDONO NECESSARIA UNA ULTERIORE VALUTAZIONE

NO

VALUTAZIONE DETTAGLIATA DEL RISCHIO CON MODELLI O MISURE

SI

RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE

RISCHIO NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE

NO

SI

APPROFONDIRE LA VALUTAZIONE INTEGRANDOLA CON QUELLA DOVUTA AL FORMARSI DI ATMOSFERE ESPLOSIVE E CON LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO E AGGIORNARE IL PIANO DI EMERGENZA.

RISCHIO BASSO PER LA SALUTE

RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE

VALUTAZIONE ESTESA DEL RISCHIO



VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE

QUALORA LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DIMOSTRI CHE IL RISCHIO CONNESSO ALLA PRESENZA/ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI SIA:

1. **BASSO** PER LA SICUREZZA E **IRRILEVANTE** PER LA SALUTE;
2. **NON BASSO** PER LA SICUREZZA E **NON IRRILEVANTE** PER LA SALUTE;
3. **NON BASSO** PER LA SICUREZZA MA **IRRILEVANTE** PER LA SALUTE;
4. **BASSO** PER LA SICUREZZA, MA **NON IRRILEVANTE** PER LA SALUTE.

A SECONDA DEI CASI DEVE ESSERE PREVISTA UNA APPROPRIATA PROCEDURA



VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

L'AGGIORNAMENTO DEL D.V.R. DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI:

🇺🇸 **SI RENDE NECESSARIA** NEI CASI IN CUI LE INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROPRIETÀ DELLE SOSTANZE PERICOLOSE SIANO STATE **MODIFICATE O AGGIORNATE** DALLE NUOVE NORME.

IL **D.V.R.** DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI È DA RITENERSI ANCORA **VALIDO**:

🇺🇸 NEI CASI DI **NON VARIAZIONE** DELLA CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO DELLE SOSTANZE IN PAROLA ED IN **ASSENZA DI VARIAZIONI** DELLE CONDIZIONI OPERATIVE DI LAVORO.



VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

AI FINI DELLA **VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI**, IL D. L. DEVE TENERE CONTO DELLE **CONDIZIONI ESPOSITIVE PIÙ CAUTELATIVE** PER LA **SALUTE** E LA **SICUREZZA** DEI LAVORATORI, TENENDO IN CONSIDERAZIONE CHE I **REQUISITI MINIMI** DI VALUTAZIONE SONO:

- Ⓢ **CARATTERISTICHE** DI PERICOLOSITÀ PER SALUTE E SICUREZZA;
- Ⓢ **QUANTITÀ** IN USO STRETTAMENTE LEGATE ALLA LAVORAZIONE, NORMALMENTE DI USO GIORNALIERO;
- Ⓢ **PROPRIETÀ** CHIMICO – FISICHE;



VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

- Ⓜ **MODALITÀ DI IMPIEGO**, AD ESEMPIO USO IN SISTEMA CHIUSO, USO IN INCLUSIONE IN MATRICE, USO CONTROLLATO E NON DISPERSIVO, USO CON DISPERSIONE SIGNIFICATIVA TENENDO ANCHE CONTO DEGLI **SCENARI DI ESPOSIZIONE** ALLEGATI ALLA **eSDS**, SE PRESENTI E PERTINENTI;
- Ⓜ **LIVELLO, MODO E DURATA DELL'ESPOSIZIONE** INALATORIA E CUTANEA;
- Ⓜ **MISURE** GENERALI DI PREVENZIONE;
- Ⓜ **GLI EFFETTI DELLE MISURE** PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE O DA ADOTTARE.

IL **D. L.** , ANCHE NELL'IMPIEGO DELLE SOSTANZE PERICOLOSE, **DEVE** PRENDERE APPROPRIATI PROVVEDIMENTI **PER EVITARE** CHE LE MISURE TECNICHE ADOTTATE POSSANO CAUSARE RISCHI PER LA SALUTE DELLA **POPOLAZIONE** O DETERIORARE **L'AMBIENTE ESTERNO**



VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

ASPETTI GENERALI

**L'OBIETTIVO PRIORITARIO DELLA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI
SI REALIZZA, IN ORDINE DI PRIORITÀ:**

- **NEL RICORSO ALLA SOSTITUZIONE;**
- **ALL'ADOZIONE DI UN "SISTEMA CHIUSO", OVE TECNICAMENTE POSSIBILE.**

***SI DEBONO ADOTTARE LE MISURE DI PREVENZIONE COLLETTIVA
E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ALLORQUANDO NON SIA POSSIBILE
L'ADOZIONE DI UNA DELLE SOLUZIONI SUDDETTE.***